

mette la produzione di effetti indiretti da parte delle fonti sub-legislative bensì, e in maggior misura, **in forza del principio di tassatività della legge penale**, che impone il carattere di precisione e determinatezza delle fonti che disciplinano la materia.

Ciò nonostante, parte della dottrina [FIANDACA-MUSCO] ritiene che **le consuetudini possano produrre effetti in materia penale**, operando quali fonti di diritti o doveri scriminanti, ovvero di obblighi di impedimento di un evento nei reati omissivi impropri, o **in ogni altra ipotesi in cui il diritto penale ammette l'ingerenza di fonti extra-penali**.

7. Le fonti costituzionali del diritto penale

All'opposto rispetto alle consuetudini e **all'apice della piramide gerarchica del diritto**, ivi compreso il diritto penale, si collocano le norme costituzionali, dettate dalla Carta Costituzionale e con leggi costituzionali.

Tra le disposizioni dettate dalla Carta Costituzionale occorre distinguere quelle di carattere disciplinatorio, che regolano in via diretta la materia penale, e le disposizioni che, invece, rilevano ai fini della selezione degli interessi meritevoli di tutela penale, come si è avuto modo di evidenziare nel primo capitolo.

Nei prossimi capitoli si procederà all'esame delle disposizioni costituzionali che estendono il sistema delle fonti penali agli atti normativi europei e internazionali.

In questa sede occorre invece prendere le mosse dalle principali disposizioni che la Carta Costituzionale detta in materia penale, rappresentate dagli artt. 25 e 27 Cost.

La prima disposizione, al comma secondo, prevede, come si è avuto modo di evidenziare nel capitolo precedente, la riserva di legge in materia penale e sancisce il principio di irretroattività delle norme penali incriminatrici, oggetto di esame nella seconda sezione della presente parte; il comma terzo è invece dedicato alle misure di sicurezza, oggetto di trattazione nella quarta sezione della parte quarta del manuale, rispetto alle quali il legislatore costituzionale sancisce la necessità che la legge individui i casi in cui le misure in questione possono essere applicate.

Fondamentale importanza riveste, nel contempo, **l'art. 27 Cost.** che, al comma primo, afferma il principio di personalità della responsabilità penale e, ai commi successivi, stabilisce la funzione rieducativa della pena e vieta la pena di morte e ogni trattamento sanzionatorio contrario al senso di umanità.

Nonostante la sua rilevanza processuale, il già esaminato comma secondo dell'art. 27 Cost., nell'affermare che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, introduce inoltre il **canone della presunzione di in-**

nocenza, che costituisce altresì – come si avrà modo di evidenziare nella prima sezione della parte seconda del manuale – criterio cardine nell'accertamento del nesso eziologico tra la condotta del reo e l'evento da essa eventualmente cagionato.

Rinviando ad apposita trattazione l'esame del principio di personalità della responsabilità penale, deve in questa sede completarsi l'esame delle fonti costituzionali del sistema penale mediante una breve disamina delle disposizioni che vengono in rilievo nella selezione degli interessi meritevoli di tutela penale, nonché delle fonti costituzionali penali esterne alla Carta Costituzionale.

Con riferimento alla prima categoria di fonti, deve precisarsi che, **stante la rilevanza costituzionale rafforzata che assume la libertà personale, ai sensi dell'art. 13 Cost., occorre che gli interessi e i beni giuridici tutelati con sanzione penale presentino rilievo costituzionale, almeno implicito**, tale da giustificare una compressione della libertà personale del cittadino.

Rilevano in tal senso le disposizioni dettate nella **Parte I della Costituzione** che, nel garantire le libertà e i diritti fondamentali della persona, consentono al legislatore di presidiare tali posizioni giuridico-soggettive con la previsione di sanzioni penali, in presenza di condotte che le esponano a pericolo o ne comportino una lesione. Si pensi a titolo esemplificativo alla tutela della salute o del domicilio o alla stessa libertà personale.

Nel contempo, assumono rilevanza gli interessi di carattere non personale, legati allo svolgimento delle funzioni pubbliche, amministrative o giudiziarie, che il diritto penale tutela al pari degli interessi individuali.

Nonostante la sua fisiologica ampiezza, il catalogo di interessi costituzionalmente rilevanti e la gerarchia tra di essi (che, in maniera espressa – attraverso la previsione di limiti all'esercizio dei diritti o dei poteri pubblici – o implicita – a seconda della rilevanza che ciascun interesse assume nell'impianto costituzionale – è desumibile dalla Carta Costituzionale), rappresentano un fondamentale criterio di selezione e disciplina per il legislatore penale e consentono di sindacare la legittimità delle fattispecie incriminatrici ove risultino sprovviste di un adeguato fondamento costituzionale.

Si pensi all'illecita costituzione associazioni aventi carattere internazionale, originariamente disciplinata dall'art. 273 c.p., dichiarato incostituzionale dalla **Consulta con sentenza 28 giugno 1985, n. 193**, che ha definito la fattispecie in questione come “*effettivamente ispirata allo spirito di ben altra stagione politico-istituzionale*” e ne ha ravvisato nel contempo il contrasto con i valori della Carta Costituzionale.

La seconda categoria di fonti cui si è fatto riferimento è rappresentata dalle **leggi costituzionali** che, emanate secondo il procedimento rafforzato di cui all'**art. 138 Cost.**, assumono rango costituzionale e si pongono pertanto in posizione sovraordinata rispetto alle leggi ordinarie; tali disposizioni, come si avrà

modo di osservare nel paragrafo successivo, si affiancano alla Carta Costituzionale quali parametri di legittimità degli atti legislativi in materia penale ma possono, nel contempo, concorrere in via diretta alla disciplina del sistema penale.

Tanto è avvenuto nel caso della **legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1**, che, oltre a novellare l'**art. 96 Cost.** in relazione alla responsabilità penale dei membri del Governo, ha previsto **all'art. 4** un'aggravante speciale "*Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato*", che trova diretta applicazione alla stregua delle norme dettate con legge ordinaria.

8. Le sentenze della Corte Costituzionale

Le fonti costituzionali, oltre a disciplinare in via diretta la materia penale e ad assumere rilevanza in sede di selezione delle condotte penalmente rilevanti, svolgono un ruolo fondamentale nella veste di parametri di legittimità costituzionale delle fonti ordinarie.

Con particolare riferimento alla disciplina codicistica, di epoca pre-costituzionale e, per alcuni versi, di matrice totalitaria, l'intervento della Corte Costituzionale ha consentito l'adeguamento delle norme dettate nel 1930 ai canoni della Carta fondamentale.

Gli effetti che le pronunce della Corte producono sul tessuto normativo penale hanno posto tuttavia il **problema della compatibilità di siffatta ingerenza della Corte Costituzionale con la riserva assoluta di legge** che caratterizza la materia.

La questione si è posta in particolar modo per le **pronunce che comportano effetti sfavorevoli per il reo**, sotto il duplice profilo della compatibilità con la riserva di legge, da un lato, e con il principio di irretroattività sfavorevole delle norme penali, dall'altro, a seconda che la Corte Costituzionale sia chiamata a pronunciare una sentenza additiva, volta ad estendere l'area delle condotte penalmente rilevanti, ovvero ad emettere una sentenza ablativa di norme penali di favore.

Rinviando alla seconda sezione della presente parte la trattazione dei problemi di successione di norme penali nel tempo che pongono le sentenze ablativa di norme di favore, occorre concentrarsi in questa sede sull'ammissibilità di pronunce additive, che estendano quindi a fattispecie non disciplinate dal legislatore la sanzione penale.

La riserva di legge, come si è avuto modo di evidenziare, assicura che la genesi delle norme incriminatrici avvenga a seguito di un confronto tra le forze politiche in sede parlamentare, tale da garantire la legittimazione democratica della sanzione penale.

Le sentenze della Corte Costituzionale, pur essendo legittimate ad intervenire sull'ordinamento, con effetti immediati che promanano dalla stessa Costituzione, **sono strumenti inidonei ad esprimere scelte politiche** e, pertanto, non possono introdurre o estendere fattispecie penali; la Corte Costituzionale è infatti un organo tecnico e che deve rimanere terzo rispetto all'oggetto del giudizio, pronunciandosi, "*a rime obbligate*" rispetto al dettato costituzionale, senza alcuno spazio di scelta.

La stessa Corte Costituzionale si è più volte pronunciata in senso negativo in merito all'ammissibilità di proprie sentenze con effetti sfavorevoli per il reo, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale volte ad ampliare l'ambito applicativo di fattispecie penali mediante sentenze additive (come avvenuto per le istanze di estensione dei previgenti reati di vilipendio della religione di Stato e di bestemmie ai casi in cui fosse offesa una religione diversa da quella cattolica, con le **sentenze nn. 440 del 1995 e 508 del 2000**).

Sebbene non possa negarsi la forza innovativa dell'ordinamento che la Costituzione assegna alle sentenze della Corte Costituzionale, deve dunque escludersi la loro operatività in materia penale quando gli effetti della sentenza siano volti ad estendere o introdurre norme di sfavore per il reo.

Diverso il caso in cui le sentenze della Corte Costituzionale producano **effetti favorevoli per il reo**, mediante l'eliminazione di norme di sfavore ovvero l'estensione di norme di favore.

Nel primo caso non si pongono problemi di contrasto con la riserva di legge, posto che la Corte si limita ad espungere dall'ordinamento una norma che risulta in contrasto con il dettato costituzionale; tale tipologia di sentenze produce infatti solo indirettamente effetti favorevoli per il reo, destinato ad essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero a veder cessati gli effetti di un'eventuale condanna passata in giudicato, ai sensi dell'art. 673 c.p.p.

Meno pacifica la soluzione da adottare, invece, nel caso di **sentenze additive, che estendano l'ambito operativo di norme di favore**: anche in questo caso, infatti, la Corte è chiamata ad effettuare un'operazione che si pone al confine con la scelta politica, riservata al legislatore, e pertanto si dovrà fornire una risposta positiva o negativa al problema a seconda che si ritenga che la riserva di legge operi per le sole norme di sfavore o anche per le norme di favore.

La soluzione alla questione riproduce gli stessi schemi logici che, come si avrà modo di evidenziare nell'ultimo capitolo della presente sezione, **consentono di affrontare il problema dell'estensione del divieto di analogia in materia penale**: se infatti si segue l'impostazione secondo cui la riserva di legge soddisfa principalmente un'esigenza di certezza del diritto e di garantire un'esclusiva a favore del potere legislativo in materia penale, deve concludersi nel senso che, anche in presenza di effetti favorevoli per il reo, il diritto penale non

tollerati alcun intervento giudiziario – costituzionale o, nel caso dell’analogia, ordinario – volto ad estendere o introdurre finanche norme di favore.

Ove, al contrario, si privilegi una lettura del principio di legalità e dei suoi corollari in chiave squisitamente garantista, deve ammettersi uno spazio di intervento da parte dei giudici costituzionali o ordinari in materia penale, quando le pronunce giurisdizionali adottate producano effetti *in bonam partem*.

La Corte Costituzionale ha assunto, sul punto, una posizione mediana che, da un lato, ammette l’emanazione di sentenze additive con effetti favorevoli per il reo ma, dall’altro, limita tale possibilità ai soli casi in cui l’estensione di una norma di favore appaia conforme ai principi generali dell’ordinamento, tali per cui sarebbe manifestamente irrazionale non estenderne la portata operativa.

Sulla scorta dei predetti presupposti la Corte, **con sentenza n. 416 del 1996**, ha esteso la causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma secondo, c.p. (che esclude la punibilità di chi abbia reso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria quando non sia stato informato della facoltà di astenersi), anche ai casi di false informazioni alla polizia giudiziaria; del pari, **con sentenza n. 101 del 1999**, la Consulta ha esteso l’ambito di operatività della causa di non punibilità della ritrattazione (di cui all’art. 376, comma primo, c.p.) alle ipotesi di false informazioni rese alla polizia giudiziaria, quando operi su delega del Pubblico Ministero.

Di diverso avviso sono stati i giudici costituzionali a fronte di questioni di legittimità che non richiedessero la quasi meccanica applicazione dei principi generali dell’ordinamento, comportando invece l’estensione di una norma in deroga a questi ultimi; in questi casi, infatti, alla Corte è richiesto un “*giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria*”.

La soluzione di tale giudizio implica pertanto una scelta da parte del giudice delle leggi, il quale è tenuto ad operare “*a rime obbligate*”, secondo l’insegnamento di VEZIO CRISAFULLI, e non può sostituirsi in questo modo al legislatore.

La Corte ha pertanto dichiarato non fondata, **con sentenza n. 140 del 2009**, la questione di legittimità costituzionale inerente alla **mancata estensione al convivente *more uxorio* della causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma primo, c.p.** (che esclude la punibilità del reo quando sia stato costretto a commettere uno dei reati contro l’Amministrazione della Giustizia indicati nella medesima disposizione, per salvare da un grave e inevitabile nocimento alla libertà o all’onore, sé o un prossimo congiunto – nozione in cui non rientra, ai sensi dell’art. 307 c.p., il convivente *more uxorio*).

Tirando perciò le somme parziali (posto che le questioni legate agli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale sulla successione di norme nel tempo saranno oggetto di trattazione nella sezione seconda della presente parte) in me-

rito alla possibilità di intervento della Corte Costituzionale in materia penale, deve ritenersi **ormai pacifica l'ammissibilità di sentenze ablative con effetti favorevoli per il reo**, derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalità di norme di sfavore; del pari **non vi è dubbio circa l'esclusione delle sentenze additive con effetto sfavorevole**, posto che la scelta delle condotte penalmente rilevanti e del relativo regime sanzionatorio costituiscono appannaggio esclusivo del legislatore, poiché implicano scelte politiche che la Corte Costituzionale non può operare.

Sono altresì ammesse, pur implicando questioni di diritto intertemporale, cui si è fatto cenno, **le sentenze ablative di norme di favore**, che producono effetti negativi sulla posizione del reo come conseguenza della eliminazione di norme favorevoli (si pensi alla dichiarazione di incostituzionalità di una norma scriminante o scusante).

Con riferimento infine alle **pronunce additive con effetti favorevoli** per il reo, occorre prendere atto dell'atteggiamento di *self-restraint* adottato dalla Corte Costituzionale, che ammette tale tipologia di pronunce solo quando l'estensione di una norma di favore risponda ai principi generali dell'ordinamento e non implichi alcuna scelta da parte del giudice delle leggi, riservata invece al legislatore ai sensi dell'art. 25 Cost.

Tali conclusioni sono valide per ogni forma di pronuncia adottata dalla Consulta, ivi comprese **le sentenze manipolative** (che incidono sul testo della disposizione impugnata e, quasi chirurgicamente, vi apportano modifiche, eliminando o sostituendo alcuni dei lemmi utilizzati dal legislatore) e **le sentenze interpretative di accoglimento** (nelle quali il testo della disposizione non subisce alcuna modifica, né la disposizione viene dichiarata incostituzionale, ma la Corte si limita a dichiarare contraria a Costituzione una data interpretazione di tale disposizione, così impedendo che possa trovare ancora applicazione in sede giudiziaria: oggetto della dichiarazione di incostituzionalità è pertanto una delle possibili interpretazioni di una disposizione normativa e non la disposizione in sé, che resta pertanto in vigore).

8.1. I nuovi strumenti di intervento della Corte Costituzionale

Di recente, la cautela del giudice delle leggi riguardo il proprio intervento in materia penale, ha trovato eloquente conferma in un passaggio della motivazione della **sentenza n. 236 del 10 novembre 2016**, con particolare riferimento alla possibilità di intervenire sui limiti edittali della pena.

Nella sentenza citata si legge infatti che **“Non appartengono a questa Corte valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, risultando, queste, tipicamente spettanti alla rappresentanza politica, chiamata attraverso la riserva di legge sancita nell'art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell'or-**

dinamento al cospetto di una lesione a un determinato bene giuridico. E non può che essere ribadita la costante giurisprudenza costituzionale, che in tale materia tutela la discrezionalità del legislatore, salvo il sindacato di costituzionalità su scelte palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, tali da evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità (ex multis sentenze n. 148 e 23 del 2016, n. 81 del 2014, n. 394 del 2006, e ordinanze n. 249 e 71 del 2007, n. 169 e 45 del 2006)”.

La Corte fa tuttavia salvo il proprio sindacato di legittimità costituzionale **“laddove emergano sintomi di manifesta irragionevolezza, per sproporzione, di un trattamento sanzionatorio, e l’intervento della Corte costituzionale sia invocato, a fini di giustizia, dai giudici a quibus”**, precisando tuttavia che **“Per non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento rappresentativo, finendo per esercitare un inammissibile potere di scelta (sentenza n. 22 del 2007) in materia sanzionatoria penale, la valutazione di questa Corte deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo. Anche nel giudizio di “ragionevolezza intrinseca” di un trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di proporzionalità, è infatti essenziale l’individuazione di soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata (sentenza n. 23 del 2016)”**.

Nella sentenza in esame, si conclude pertanto nel senso che **“Solo se condotta secondo queste modalità, la valutazione si mantiene fedele al costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, in base al quale, in tema di trattamento sanzionatorio penale, è consentito emendare le scelte del legislatore «in riferimento a grandezze già rinvenibili nell’ordinamento» (sentenze n. 148 del 2016 e n. 22 del 2007): giacché obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di ingiustificabili incongruenze”**.

Sulla scorta di tali principi, più di recente, la Corte Costituzionale è intervenuta, con **sentenza n. 40 del 2019** (su cui si tornerà nella sezione quarta della presente parte), in materia di stupefacenti, rideterminando la pena edittale minima del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, abbassandola da otto a sei anni di reclusione, in ossequio ai principi di proporzionalità della pena e di ragionevolezza.

Si assiste pertanto ad una chiara riaffermazione dei limiti ad un intervento discrezionale della Corte Costituzionale, che fa salva tuttavia la propria piena competenza di fronte a scelte legislative arbitrarie e palesemente irragionevoli. Viene superato in questo modo la tradizionale impostazione che richiedeva l’individuazione di un *tertium comparationis* perché la Corte potesse valutare l’irragionevolezza di una norma e intervenire: il giudizio di legittimità costitu-

zionale avviene, secondo tale superata impostazione, valutando la norma tacciata di incostituzionalità (primo elemento), secondo il parametro di ragionevolezza (secondo elemento), parametrato ad una norma analoga e comparabile (terzo elemento di comparazione, *tertium comparationis*), che consenta appunto di stabilire la ragionevolezza della norma impugnata.

Esemplificando, si immagini che una norma preveda la rilevanza penale della vendita di tabacco a minori, con la pena della reclusione da uno a dieci anni, e sia impugnata innanzi alla Corte Costituzionale per violazione – tra gli altri parametri – dell’art. 3 Cost. e quindi del principio di ragionevolezza e proporzione.

Secondo l’impostazione tradizionale, del *tertium comparationis*, la Consulta avrebbe dovuto individuare una norma che disciplini casi analoghi, per verificare se quella impugnata violi effettivamente il principio di ragionevolezza. In mancanza di un elemento di comparazione, l’intervento della Corte sarebbe percepito come invasivo delle competenze esclusive del Parlamento, garantite dall’art. 25 Cost.

Così, ad esempio, solo in presenza di una norma che sanzioni invece con la sola ammenda la vendita di sigarette elettroniche ai minori, la Corte potrebbe ravvisare il carattere irragionevole e sproporzionato della norma impugnata e intervenire per eliminare la disparità di trattamento rilevata.

Il nuovo approccio adottato dalla Consulta con la sopra esaminata sentenza del 2016 e, più di recente, con la sentenza n. 40 del 2019, consente invece al giudice delle leggi di operare una valutazione diretta e autonoma sulla ragionevolezza e non arbitrarietà della norma impugnata, anche sotto il profilo della proporzionalità della pena prevista, senza un *tertium comparationis*.

Si ritiene infatti che a fronte di una palese e radicale irragionevolezza, anche sub specie di sproporzione della pena, sia consentito e doveroso l’intervento della Corte, superando così lo schema c.d. triadico o del *tertium comparationis*: norma impugnata, parametro di legittimità, *tertium comparationis* o norma di comparazione.

8.2. (segue) Dalle sentenze monito alle ordinanze “a orologeria”

Un ulteriore e più recente strumento di intervento adottato dalla Consulta va rinvenuto nelle ordinanze attraverso cui la Corte, in occasione giudizio di legittimità costituzionale, rinvolve al Parlamento, invitando il legislatore ad un intervento ortopedico della disciplina impugnata, che scongiuri la necessità di un intervento della Corte stessa.

È quanto è avvenuto in occasione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., che punisce l’aiuto al suicidio, allorché la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 207 del 2018, ha ravvisato una serie di profili della previgen-

te disciplina in contrasto con le norme costituzionali invocate come parametro, invitando il legislatore a intervenire nell'ampio termine di circa un anno.

In disparte il merito della vicenda, oggetto di approfondimento nella sezione terza della parte seconda del manuale, va evidenziato che attraverso tale strumento la Corte ha superato la prassi delle cc.dd. sentenze monito.

In particolare, a fronte di questioni di legittimità costituzionale tali da non poter essere risolte da una pronuncia meramente ablativa e da implicare, nel contempo, una scelta discrezionale, la Corte, nel rigettarle, era solita rivolgere appunto un monito al legislatore affinché intervenisse prontamente. Di frequente, l'inerzia del Parlamento a fronte delle sentenze interlocutorie della Corte determinava quindi, ove e quando la medesima norma fosse stata oggetto di una nuova questione di legittimità costituzionale, l'intervento nel merito, con una sentenza di accoglimento.

Tale meccanismo è stato tuttavia ritenuto inefficace nel 2018, con la predetta ordinanza, in cui si è rilevato che “La eventuale dichiarazione di incostituzionalità conseguente all'accertamento dell'inerzia legislativa presuppone [...] che venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, la quale può, peraltro, sopravvenire anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità, mentre nelle more la disciplina in discussione continua ad operare”.

Si è dunque ritenuto opportuno procedere diversamente, fissando una nuova udienza di trattazione della questione di legittimità costituzionale, in occasione della quale “avrebbe potuto essere valutata l'eventuale sopravvenienza di una legge regolatrice della materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela”, lasciando “al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse alla sua discrezionalità” ed evitando che, “nel frattempo, la norma potesse trovare applicazione”, per via della sospensione del giudizio.

Con sentenza n. 242 del 2019, un anno dopo, la Corte ha rilevato quindi che “nessuna normativa in materia sia sopravvenuta nelle more della nuova udienza. Né, d'altra parte, l'intervento del legislatore risulta imminente”, e si è pronunciata nel merito, accogliendo la questione e confermando quanto ampiamente anticipato con l'ordinanza n. 207 del 2018 (oggetto di approfondimento in relazione al tema del consenso informato).

La medesima soluzione è stata adottata dalla Consulta in occasione della questione di legittimità costituzionale sollevata dai Tribunali di Bari e di Salerno, avente ad oggetto **l'art. 13 della Legge Stampa, n. 47 del 1948, ritenuto violativo degli artt. 117, comma primo e 10 CEDU** (come interpretato dalle sentenze **Ricci contro Italia e Belpietro contro Italia del 2013 e, da ultimo, Sallusti contro Italia del 2019**), nella parte in cui prevede inevitabilmente l'irrogazione di una pena detentiva nei confronti dei giornalisti per il delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa.

Rinviando ai prossimi capitoli l'esame della rilevanza delle norme CEDU nell'ordinamento nazionale (prossimo capitolo) e del diritto di cronaca come scriminante (seconda sezione della parte seconda), deve in questa sede darsi atto che le questioni sollevate dai giudici a quibus sono volte, la prima, a rendere alternativa e non più cumulativa la pena detentiva per il giornalista e, la seconda, ad abolire *in toto* l'aggravante di cui all'art. 13 cit.

In disparte il merito della questione, va rilevato che **la Corte Costituzionale, il 9 giugno del 2020, ha rinviato la decisione delle questioni al 22 giugno del 2021.**

Per la seconda volta, dunque, la Consulta ha congelato l'applicazione della norma tacciata di incostituzionalità, concedendo tuttavia un congruo termine al legislatore per recepire le indicazioni esplicitate nell'**ordinanza interlocutoria o monito n. 132 del 2020.**

Anche in questa occasione, i giudici costituzionali hanno rilevato la necessità di un intervento, volto a individuare nel caso di specie bilanciamento tra le esigenze di garanzia della libertà giornalistica, nel senso ora precisato, con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di tale libertà da parte dei giornalisti.

Si legge nell'ordinanza che *“Un simile, delicato bilanciamento spetta in primo luogo al legislatore, sul quale incombe la responsabilità di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica; e, dall'altro, di assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime – e talvolta maliziose – aggressioni poste in essere nell'esercizio di tale attività”*.

La Consulta ha pertanto ritenuto opportuno, “in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni, rinviare la decisione delle questioni ora sottoposte a una successiva udienza, in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali” invocati dai giudici *a quibus* e condivisi nel merito dalla Corte.

Dovrà dunque attendersi la prossima primavera per conoscere l'esito del procedimento innanzi alla Corte Costituzionale, nell'auspicio che il legislatore prenda in questa occasione la declaratoria di incostituzionalità.

